

ALLEGATO XVII

Dall'ultima versione del testo consolidato del regolamento REACH datato 21 aprile
2013

RESTRIZIONI IN MATERIA DI FABBRICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E USO DI TALUNE SOSTANZE, MISCELE E ARTICOLI PERICOLOSI

Colonna 1 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Colonna 2 Restrizioni
1. Trifenili policlorurati (PCT)	Non sono ammessi l'immissione sul mercato e l'uso: — come sostanze, — nelle miscele, inclusi gli olii usati, o negli apparecchi, in concentrazioni superiori ai 50 mg/kg (0,005 % in peso).
2. Cloroetene (cloruro di vinile) N. CAS 75-01-4 N. CE 200-831-0	Non è ammesso come agente propellente degli aerosol, qualunque sia l'uso. È vietata l'immissione sul mercato di generatori di aerosol contenenti la sostanza come agente propellente.
► M3 3. Le sostanze o le miscele liquide che sono ritenute pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE o che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F; b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;	1. Non sono ammesse: — in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, ad esempio lampade ornamentali e posacenere, — in articoli per scherzi, — in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi. 2. Gli articoli non conformi al paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato. 3. Non possono essere immesse sul mercato se contengono un colorante, salvo per ragioni di carattere fiscale, o un profumo, o entrambi, se: — possono essere utilizzate come combustibile in lampade ad olio ornamentali vendute al pubblico, e — presentano un pericolo in caso di aspirazione e sono

c) classe di pericolo 4.1;

d) classe di pericolo 5.1.



etichettate con la frase di rischio R65 o H304.

4. Le lampade ad olio ornamentali destinate alla vendita al pubblico possono essere immesse sul mercato solo se sono conformi alla norma europea sulle lampade ad olio ornamentali (EN 14059) adottata dal comitato europeo di normazione (CEN).
5. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele pericolose, i fornitori si assicurano, prima dell'immissione sul mercato, che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) le lampade ad olio etichettate con la frase di rischio R65 o H304 e destinate alla vendita al pubblico recano in modo visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura: «Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini»; e, dal 1o dicembre 2010, «Ingerire un sorso d'olio — o succhiare lo stoppino di una lampada — può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;
 - b) i liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio R65 o H304 e destinati alla vendita al pubblico recano dal 1o dicembre 2010 in modo leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «L'ingestione di un sorso di liquido accenditore può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;
 - c) gli oli per lampade e i liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio R65 o H304 e destinati alla vendita al pubblico sono imballati in contenitori opachi neri di capacità pari o inferiore a 1 litro dal 1o dicembre 2010.
6. Entro il 1o giugno 2014 la Commissione invita l'agenzia europea per le sostanze chimiche a preparare un fascicolo, in conformità all'articolo 69 del presente regolamento, in vista dell'eventuale divieto dei liquidi accendigrill e dei combustibili per lampade ornamentali etichettati con la frase R65 o H304 e destinati alla vendita al pubblico.
7. Le persone fisiche o giuridiche che immettono sul mercato per la prima volta oli per lampade e liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio R65 o H304 forniscono all'autorità competente dello Stato membro interessato entro il 1o dicembre 2011, e successivamente ogni anno, informazioni sulle soluzioni alternative agli oli per lampade e ai liquidi accendigrill etichettati con la frase R65 o H304. Gli Stati membri mettono questi dati a disposizione della Commissione.

▼M5

4. Fosfato di tri (2,3-dibromo-propile)

N. CAS 126-72-7

1. Non è ammesso per il trattamento degli articoli tessili, quali indumenti, indumenti intimi e articoli di biancheria destinati a venire a contatto con la pelle.
2. Non è ammessa l'immissione sul mercato di articoli non conformi

	al paragrafo 1.
<p>5. Benzene</p> <p>N. CAS 71-43-2</p> <p>N. CE 200-753-7</p>	<p>1. Non è ammesso nei giocattoli o parti di giocattoli laddove la concentrazione di benzene libero è superiore a 5 mg/kg (0,0005 %) del peso del giocattolo o di una parte di giocattolo.</p> <p>2. Non è ammessa l'immissione sul mercato di giocattoli o parti di giocattoli non conformi al paragrafo 1.</p> <p>3. Non è ammessa l'immissione sul mercato e l'uso:</p> <p>— come sostanza,</p> <p>— come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso.</p> <p>4. Tuttavia, il paragrafo 3 non si applica:</p> <p>a) ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE;</p> <p>b) alle sostanze e alle miscele destinate ad essere utilizzate in processi industriali che non consentono l'emissione di benzene in quantità superiori alle prescrizioni delle norme vigenti.</p>
<p>6. Fibre d'amianto</p> <p>a) Crocidolite</p> <p>N. CAS 12001-28-4</p> <p>b) Amosite</p> <p>N. CAS 12172-73-5</p> <p>c) Antofillite</p> <p>N. CAS 77536-67-5</p> <p>d) Actinolite</p> <p>N. CAS 77536-66-4</p> <p>e) Tremolite</p> <p>N. CAS 77536-68-6</p> <p>f) Crisotilo</p> <p>N. CAS 12001-29-5</p> <p>N. CAS 132207-32-0</p>	<p>1. La fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso di queste fibre e degli articoli e delle miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati.</p> <p>Tuttavia, gli Stati membri possono concedere una deroga per l'immissione sul mercato e l'uso dei diaframmi contenenti crisotilo [punto f)] e destinati agli impianti di elettrolisi già esistenti fino alla fine della loro vita utile oppure fino a quando siano disponibili sostituti adeguati che non contengono amianto, a seconda di quale dei due casi si verifica per primo.</p> <p>Entro il 1o giugno 2011 gli Stati membri che si avvalsero di tale deroga devono fornire alla Commissione una relazione sulla disponibilità di sostituti che non contengono amianto destinati agli impianti di elettrolisi e sui provvedimenti adottati per sviluppare tali alternative, sulla tutela della salute dei lavoratori negli impianti, sull'origine e sulle quantità del crisotilo, sull'origine e sulle quantità dei diaframmi contenenti crisotilo e sulla data di scadenza prevista per tale deroga. La Commissione rende accessibili al pubblico tali informazioni.</p> <p>Dopo avere ricevuto tali relazioni, la Commissione chiederà all'Agenzia di preparare un fascicolo in conformità dell'articolo 69 al fine di proibire l'immissione sul mercato e l'uso di diaframmi contenenti crisotilo.</p> <p>2. L'uso di articoli contenenti le fibre di amianto di cui al paragrafo 1 e che sono già installati e/o in servizio prima del 1o gennaio 2005 è consentito fino alla data della loro eliminazione o fine della loro vita utile. Tuttavia, gli Stati membri possono, per motivi di tutela della salute umana, limitare, vietare o sottoporre a specifiche</p>

	<p>condizioni l'uso di tali articoli prima della data della loro eliminazione o fine della loro vita utile.</p> <p>Gli Stati membri possono consentire l'immissione sul mercato di articoli nella loro integrità contenenti fibre d'amianto di cui al paragrafo 1 già installati e/o in servizio prima del 1o gennaio 2005, a condizioni specifiche che assicurino un livello di protezione elevato della salute umana. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali provvedimenti nazionali entro il 1o giugno 2011. La Commissione rende accessibili al pubblico tali informazioni.</p> <p>3. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie concernenti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze e miscele, l'immissione sul mercato e l'uso di articoli contenenti tali fibre, permessi in conformità delle deroghe precedenti, possono essere consentiti soltanto se i fornitori garantiscono prima dell'immissione sul mercato che gli articoli recano un'etichetta conforme all'appendice 7 del presente allegato.</p>
<p>7. Ossido di trisaziridinilfosfina</p> <p>N. CAS 545-55-1</p> <p>N. CE 208-892-5</p>	<p>1. Non è ammesso negli articoli tessili, quali indumenti, indumenti intimi e articoli di biancheria destinati a venire a contatto con la pelle.</p> <p>2. Non è ammessa l'immissione sul mercato di articoli non conformi al paragrafo 1.</p>
<p>8. Difenile polibromato; difenile polibromurato (PBB)</p> <p>N. CAS 59536-65-1</p>	<p>1. Non sono ammessi negli articoli tessili, quali indumenti, indumenti intimi e articoli di biancheria destinati a venire a contatto con la pelle.</p> <p>2. Non è ammessa l'immissione sul mercato di articoli non conformi al paragrafo 1.</p>
<p>9.</p> <p>a) Polvere di Panama</p> <p><i>(Quillaja saponaria)</i> e i suoi derivati contenenti saponine</p> <p>N. CAS 68990-67-0</p> <p>N. CE 273-620-4</p> <p>b) Polvere di radice di <i>Helleborus viridise</i> di <i>Helleborus niger</i></p> <p>c) Polvere di radice di <i>Veratrum album</i> e di <i>Veratrum nigrum</i></p> <p>d) Benzidina e/o suoi derivati</p> <p>N. CAS 92-87-5</p>	<p>1. Non sono ammessi in articoli o miscele che servono a fare scherzi o che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, ad esempio come costitutivi della polvere per starnutire e di fiale puzzolenti.</p> <p>2. È vietata l'immissione sul mercato di giochi e scherzi, o articoli o miscele che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, non conformi al paragrafo 1.</p> <p>3. Tuttavia, i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle fiale puzzolenti contenenti non oltre 1,5 ml di liquido.</p>

<p>N. CE 202-199-1</p> <p>e) o-Nitrobenzaldeide</p> <p>N. CAS 552-89-6</p> <p>N. CE 209-025-3</p> <p>f) Polvere di legno</p>	
<p>10.</p> <p>a) Solfuro di ammonio</p> <p>N. CAS 12135-76-1</p> <p>N. CE 235-223-4</p> <p>b) Bisolfuro di ammonio</p> <p>N. CAS 12124-99-1</p> <p>N. CE 235-184-3</p> <p>c) Polisolfuri di ammonio</p> <p>N. CAS 9080-17-5</p> <p>N. CE 232-989-1</p>	<p>1. Non sono ammessi in giochi e scherzi o in articoli o in miscele che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, ad esempio come costituenti della polvere per starnutare e di fiale puzzolenti.</p> <p>2. È vietata l'immissione sul mercato di giochi e scherzi, o articoli o miscele che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, non conformi al paragrafo 1.</p> <p>3. Tuttavia, i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle fiale puzzolenti contenenti non oltre 1,5 ml di liquido.</p>
<p>11. Esteri volatili dell'acido bromoacetico:</p> <p>a) Bromoacetato di metile</p> <p>N. CAS 96-32-2</p> <p>N. CE 202-499-2</p> <p>b) Bromoacetato di etile</p> <p>N. CAS 105-36-2</p> <p>N. CE 203-290-9</p> <p>c) Bromoacetato di propile</p> <p>N. CAS 35223-80-4</p> <p>d) Bromoacetato di butile</p> <p>N. CAS 18991-98-5</p> <p>N. CE 242-729-9</p>	<p>1. Non sono ammessi in giochi e scherzi o in articoli o in miscele che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, ad esempio come costituenti della polvere per starnutare e di fiale puzzolenti.</p> <p>2. È vietata l'immissione sul mercato giochi e scherzi, o di articoli o miscele che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, non conformi al paragrafo 1.</p> <p>3. Tuttavia, i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle fiale puzzolenti contenenti non oltre 1,5 ml di liquido.</p>
<p>12. 2-naftilammina</p>	<p>Alle voci da 12 a 15 si applica quanto segue:</p>

<p>N. CAS 91-59-8</p> <p>N. CE 202-080-4 e i suoi sali</p> <p>13. Benzidina</p> <p>N. CAS 92-87-5</p> <p>N. CE 202-199-1 e i suoi sali</p> <p>14. 4-nitrobifenile</p> <p>N. CAS 92-93-3</p> <p>N. Einecs CE 202-204-7</p> <p>15. 4-amminobifenile xenilamina</p> <p>N. CAS 92-67-1</p> <p>N. Einecs CE 202-177-1 e i suoi sali</p>	<p>non sono ammessi l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze o miscele con concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.</p>
<p>16. Carbonati di piombo:</p> <p>a) Carbonato anidro neutro (PbCO₃)</p> <p>N. CAS 598-63-0</p> <p>N. CE 209-943-4</p> <p>b) Diidrossibis(carbonato) tripiombo 2Pb CO₃-Pb(OH)₂</p> <p>N. CAS 1319-46-6</p> <p>N. CE 215-290-6</p>	<p>Non sono ammessi l'immissione sul mercato e l'uso come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate come vernici.</p> <p>► M19</p> <p>Gli Stati membri possono però, conformemente alle disposizioni della convenzione n. 13 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), consentire l'uso della sostanza o miscela sul loro territorio per il restauro e la manutenzione di opere d'arte e di edifici storici e dei loro interni, nonché l'immissione sul mercato per tale uso. Quando uno Stato membro si avvale di tale deroga ne informa la Commissione.</p> <p>◀</p>
<p>17. Solfati di piombo:</p> <p>a) PbSO₄</p> <p>N. CAS 7446-14-2</p> <p>N. CE 231-198-9</p> <p>b) Pb_x SO₄</p> <p>N. CAS 15739-80-7</p> <p>N. CE 239-831-0</p>	<p>Non sono ammessi l'immissione sul mercato e l'uso come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate come vernici.</p> <p>► M19</p> <p>Gli Stati membri possono però, conformemente alle disposizioni della convenzione n. 13 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), consentire l'uso della sostanza o miscela sul loro territorio per il restauro e la manutenzione di opere d'arte e di edifici storici e dei loro interni, nonché l'immissione sul mercato per tale uso. Quando uno Stato membro si avvale di tale deroga ne informa la Commissione.</p> <p>◀</p>
<p>18. Composti del mercurio</p>	<p>Non sono ammessi l'immissione sul mercato e l'uso come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate per:</p>

	<p>a) impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su:</p> <ul style="list-style-type: none"> — carene di imbarcazioni, — gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura, — qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso; <p>b) la protezione del legno;</p> <p>c) l'impregnazione di tessuti spessi per uso industriale e dei filati utilizzati per la loro fabbricazione;</p> <p>d) il trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dalla loro utilizzazione.</p>
<p>18 <i>bis</i>. Mercurio</p> <p>N. CAS 7439-97-6</p> <p>N. CE 231-106-7</p>	<p>1. Non è consentita l'immissione sul mercato:</p> <p>a) nei termometri per la misurazione della temperatura corporea;</p> <p>b) in altri dispositivi di misura destinati alla vendita al grande pubblico (quali manometri, barometri, sfigmomanometri, termometri diversi da quelli per la temperatura corporea).</p> <p>2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai dispositivi di misura che erano in uso nella Comunità prima del 3 aprile 2009. Gli Stati membri possono tuttavia limitare o vietare l'immissione sul mercato di tali dispositivi di misura.</p> <p>3. La restrizione di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica a:</p> <p>a) dispositivi di misura risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre 2007;</p> <p>b) barometri [esclusi i barometri di cui alla lettera a)] fino al 3 ottobre 2009.</p> <p>4. Entro il 3 ottobre 2009 la Commissione esamina la disponibilità di alternative affidabili e più sicure che siano tecnicamente ed economicamente realizzabili per gli sfigmomanometri e gli altri dispositivi di misura contenenti mercurio utilizzati nel settore sanitario e per altri usi industriali e professionali. Sulla base di tale esame o non appena siano disponibili nuove informazioni su alternative affidabili e più sicure per gli sfigmomanometri ed altri dispositivi di misura contenenti mercurio, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa per estendere le restrizioni di cui al punto 1 agli sfigmomanometri e agli altri dispositivi di misura utilizzati nel settore sanitario e per altri usi professionali e industriali, al fine di eliminare gradualmente il mercurio nei dispositivi di misura ogniqualvolta ciò sia tecnicamente ed economicamente realizzabile.</p>
<p>19. Composti dell'arsenico</p>	<p>1. Non sono consentiti l'immissione sul mercato e l'uso come sostanze o in miscele destinate ad essere utilizzate per prevenire</p>

l'incrostazione da parte di microrganismi, piante o animali su:

— carene di imbarcazioni,

— gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura,

— qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso.

2. Non sono consentiti l'immissione sul mercato e l'uso come sostanze o in miscele destinate ad essere utilizzate per il trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dal loro uso.
3. Non sono ammessi nella protezione del legno. Inoltre, il legno che ha subito tale trattamento non può essere immesso sul mercato.
4. In deroga al paragrafo 3:
 - a) relativamente alle sostanze e alle miscele per la protezione del legno: queste possono essere utilizzate negli impianti industriali per il trattamento del legno sotto vuoto o sotto pressione se si tratta di soluzioni di composti inorganici del rame, cromo, arsenico (RCA) di tipo C e se autorizzate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE. Il legno così trattato non deve essere immesso sul mercato prima del completo fissaggio del conservante.
 - b) è consentita l'immissione sul mercato del legno trattato con le soluzioni di tipo RCA, come indicato alla lettera a), se è destinato ad usi professionali e industriali al fine di salvaguardare l'integrità strutturale del legno per garantire la sicurezza delle persone o del bestiame e se è improbabile che il pubblico abbia un contatto cutaneo con tale legno durante la sua vita di impiego:
 - nelle strutture portanti di edifici pubblici e agricoli, edifici adibiti a uffici e locali industriali,
 - nei ponti e nei lavori di costruzione di ponti,
 - nelle costruzioni in legno su acque dolci e acque salmastre, ad esempio moli e ponti,
 - nelle barriere antirumore,
 - nei sistemi di protezione dalle valanghe,
 - nelle recinzioni e barriere autostradali,
 - nei pali di conifere rotondi e scortecciati dei recinti per il bestiame,
 - nelle strutture per il contenimento della terra,
 - nei pali delle linee elettriche e di telecomunicazioni,

— nelle traversine ferroviarie sotterranee;

c) ferma restando l'applicazione di altre disposizioni comunitarie sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che il legno trattato commercializzato rechi la dicitura «Strettamente riservato ad usi e impianti industriali, contiene arsenico». Inoltre il legno commercializzato in imballaggi dovrà riportare la dicitura «Indossare guanti durante la manipolazione di questo legno. Indossare una protezione per gli occhi e una maschera antipolvere durante le operazioni di taglio e lavorazione. I rifiuti di questo legno devono essere trattati come rifiuti pericolosi da un'impresa autorizzata»;

d) il legno trattato di cui alla lettera a) non deve essere utilizzato:

— in edifici residenziali o abitativi, a prescindere dalla destinazione,

— in applicazioni in cui vi sia il rischio di contatti ripetuti con la pelle,

— in acque marine,

— per scopi agricoli diversi dai recinti per il bestiame e dagli usi strutturali di cui alla lettera b),

— in applicazioni in cui il legno trattato potrebbe venire a contatto con articoli semilavorati o finiti destinati al consumo umano e/o animale.

5. Il legno trattato con composti dell'arsenico che era in uso nella Comunità prima del 30 settembre 2007 o che è stato immesso sul mercato conformemente al paragrafo 4 può continuare ad essere utilizzato sino alla fine della sua vita di impiego.

6. Il legno trattato con soluzioni RCA di tipo C che era in uso nella Comunità prima del 30 settembre 2007 o che è stato immesso sul mercato in conformità del paragrafo 4:

— può essere utilizzato o riutilizzato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d),

— può essere immesso sul mercato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d).

7. Gli Stati membri possono consentire che il legno trattato con altri tipi di soluzioni RCA in uso nella Comunità prima del 30 settembre 2007:

— venga utilizzato o riutilizzato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d),

— sia immesso sul mercato alle condizioni pertinenti al suo uso di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d).

20. Composti organostannici

1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso come sostanze o in miscele con funzione biocida in vernici ad associazione libera.
2. Non sono consentiti l'immissione sul mercato o l'uso come sostanze o in miscele che abbiano funzione biocida per prevenire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su:
 - a) tutte le imbarcazioni di qualsiasi lunghezza da utilizzare per la navigazione marittima, costiera, estuariale, interna o lacustre;
 - b) gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato nella piscicoltura e nella molluschicoltura;
 - c) qualsiasi apparecchiatura o impianto parzialmente o totalmente sommerso.
3. Non sono consentiti l'immissione sul mercato o l'uso come sostanze o in miscele destinate ad essere utilizzate per il trattamento delle acque industriali.

[► M6](#)

4. Composti organostannici trisostituiti:

- a) i composti organostannici trisostituiti come i composti di tributilstagno (TBT) e trifenilstagno (TPT) non possono essere utilizzati dopo il 1o luglio 2010 in articoli se la concentrazione nell'articolo, o in una sua parte, è superiore all'equivalente dello 0,1 %, in peso, dello stagno;
- b) gli articoli non conformi alla lettera a), non possono essere immessi in commercio dopo il 1o luglio 2010, ad eccezione di quelli già utilizzati nella Comunità prima di tale data.

5. Composti di dibutilstagno (DBT):

- a) i composti di dibutilstagno (DBT) non possono essere utilizzati dopo il 1o gennaio 2012 nelle miscele e negli articoli in vendita al pubblico se la concentrazione nella miscela o nell'articolo, o in una sua parte, è superiore all'equivalente dello 0,1 %, in peso, dello stagno;
- b) gli articoli e le miscele non conformi alla lettera a) non possono essere immessi in commercio dopo il 1o gennaio 2012, ad eccezione di quelli già utilizzati nella Comunità prima di tale data;
- c) in via derogatoria, le lettere a) e b) non si applicano fino al 1o gennaio 2015 alle miscele e ai seguenti articoli in vendita al pubblico:
 - adesivi e sigillanti mono e bicomponenti vulcanizzanti a temperatura ambiente (sigillanti RTV-1 e RTV-2),
 - pitture e rivestimenti contenenti composti di DBT come

catalizzatori se sono applicati su articoli,

— profili in cloruro di polivinile (PVC) flessibile, monoestrusi o coestrusi con PVC rigido,

— tessuti rivestiti con PVC contenenti composti di DBT come stabilizzanti se destinati ad applicazioni esterne,

— tubi, grondaie e guarnizioni esterne per l'acqua piovana, nonché materiale di copertura per tetti e facciate.

d) A titolo di deroga, le lettere a) e b) non si applicano ai materiali e agli articoli che rientrano nel regolamento (CE) n. 1935/2004.

6. Composti di dioctilstagno (DOT):

a) i composti di dioctilstagno (DOT) non possono essere utilizzati dopo il 1o gennaio 2012 nei seguenti articoli in vendita al pubblico o utilizzati dal pubblico se la concentrazione nell'articolo, o in una sua parte, è superiore all'equivalente dello 0,1 %, in peso, dello stagno:

— articoli tessili destinati a venire a contatto con la pelle,

— guanti,

— calzature o parti di calzature destinate a venire a contatto con la pelle,

— rivestimenti per pareti e pavimenti,

— articoli di puericoltura,

— prodotti per l'igiene femminile,

— pannolini,

— stampi a una e due componenti vulcanizzati a temperatura ambiente (stampi RTV-2);

b) gli articoli non conformi alla lettera a) non possono essere immessi in commercio dopo il 1o gennaio 2012, ad eccezione di quelli già utilizzati nella Comunità prima di tale data.



21. Di- μ -ossi-di-n-butilstannoidrossiborano/Idrogenoborato di dibutilstagno $C_8H_{19}BO_3Sn$ (DBB)

N. CAS 75113-37-0

N. CE 401-040-5

Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso come sostanza o in miscele in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso.

Il primo paragrafo non è tuttavia applicabile alla sostanza (DBB) e alle miscele che la contengono se esse sono destinate ad essere trasformate esclusivamente in articoli, ove questa sostanza non figura più in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 %.

22. Pentaclorofenolo

Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:

<p>N. CAS 87-86-5</p> <p>N. CE 201-778-6 e suoi sali ed esteri</p>	<p>— come sostanze,</p> <p>— come componente di altre sostanze, o in miscele, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso.</p>
<p>23. Cadmium</p> <p>N. CAS 7440-43-9</p> <p>N. CE 231-152-8 e suoi composti</p>	<p>Ai fini della presente voce, i codici e i capitoli indicati tra parentesi quadre si riferiscono alla nomenclatura tariffaria e statistica della tariffa doganale comune stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1).</p> <p>► M13</p> <p>1. Non è ammesso l'uso in miscele e articoli fabbricati partendo dai seguenti polimeri organici sintetici (di seguito «materie plastiche»):</p> <ul style="list-style-type: none"> — polimeri o copolimeri di cloruro di vinile (PVC) [3904 10] [3904 21] — poliuretano (PUR) [3909 50] — polietilene a bassa densità (LDPE), ad eccezione di quello impiegato per la produzione di mescole madri colorate [3901 10] — acetato di cellulosa (CA) [3912 11] — acetobutirrato di cellulosa (CAB) [3912 11] — resine epossidiche [3907 30] — resine a base di melammina — formaldeide (MF) [3909 20] — resine d'urea - formaldeide (UF) [3909 10] — poliesteri insaturi (UP) [3907 91] — tereftalato di polietilene (PET) [3907 60] — tereftalato di polibutilene (PBT) — polistirene cristallo/standard [3903 11] — metacrilato di metileacrilonitrile (AMMA) — polietilene reticolato (VPE) — polistirene antiurto — polipropilene (PP) [3902 10] <p>È vietata l'immissione sul mercato di miscele e articoli fabbricati a partire dalle materie plastiche di cui sopra il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 %</p>

in peso della materia plastica.

In via derogatoria, il secondo comma non si applica agli articoli immessi sul mercato prima del 10 dicembre 2011.

Il primo e il secondo comma si applicano fatti salvi la direttiva 94/62/CE del Consiglio (13) e gli atti adottati in base ad essa.

Entro il 19 novembre 2012, la Commissione, a norma dell'articolo 69, chiede all'Agenzia europea per le sostanze chimiche di predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato XV per valutare se debba essere sottoposto a restrizioni l'uso del cadmio e dei suoi composti nelle materie plastiche diverse da quelle elencate al primo paragrafo.

2. Non è ammesso l'uso nelle pitture [3208] [3209].

Per le pitture con tenore di zinco superiore al 10 % in peso, il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) non è pari o superiore allo 0,1 % in peso.

È vietata l'immissione sul mercato di articoli pitturati il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,1 % in peso della pittura utilizzata.

3. In via derogatoria, i punti 1 e 2 non si applicano agli articoli colorati per motivi di sicurezza con miscele contenenti cadmio.

4. In via derogatoria, il punto 1, secondo comma, non si applica:

— alle miscele prodotte a partire da rifiuti di PVC, di seguito «PVC riciclato»,

— alle miscele e agli articoli contenenti PVC riciclato il cui tenore di cadmio non è superiore allo 0,1 % in peso della materia plastica nelle seguenti applicazioni del PVC rigido:

—

- a) profili e fogli rigidi per applicazioni nell'edilizia;
- b) porte, finestre, serrande, pareti, persiane, recinzioni e grondaie;
- c) pavimenti e terrazze;
- d) condotti per cavi;
- e) tubi per acque non potabili se il PVC riciclato è utilizzato nello strato intermedio di un tubo multistrato ed è interamente rivestito di uno strato di PVC di nuova produzione in conformità alle disposizioni del punto 1.

I fornitori provvedono ad apporre in modo visibile, leggibile e indelebile sulle miscele e sugli articoli contenenti PVC riciclato,

prima della loro immissione sul mercato, la dicitura «*Contiene PVC riciclato*» o il seguente pittogramma:



A norma dell'articolo 69 del presente regolamento, la deroga di cui al punto 4 sarà riesaminata, in particolare al fine di ridurre il valore limite per il cadmio e procedere a una nuova valutazione della deroga per le applicazioni elencate alle lettere da a) a e), entro il 31 dicembre 2017.



5. A norma della presente voce, per «trattamento di superficie al cadmio (cadmiatura)» si intende qualsiasi deposito o rivestimento di cadmio metallico su una superficie metallica.

Non sono ammessi per la cadmiatura gli articoli metallici o i loro componenti impiegati per le applicazioni nei settori seguenti:

- a) nelle attrezzature e nelle macchine per:

— la produzione di alimenti: [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11],

— l'agricoltura [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436],

— la refrigerazione e il congelamento [8418],

— la tipografia e la stampa [8440] [8442] [8443];

- b) le attrezzature e macchine per la produzione:

— degli accessori per la casa [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516],

— dell'arredamento [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404],

— degli impianti sanitari [7324],

— del riscaldamento centrale e del condizionamento d'aria [7322] [8403] [8404] [8415].

Comunque, qualunque sia il loro uso o destinazione finale, è vietata l'immissione sul mercato degli articoli cadmiati o dei componenti di tali articoli utilizzati nei settori o nelle applicazioni elencati nelle precedenti lettere a) e b), nonché degli

articoli fabbricati nell'ambito dei settori di cui alla lettera b).

6. Le disposizioni di cui al paragrafo 5 sono anche applicabili agli articoli cadmiati o ai componenti di tali articoli impiegati nei settori/applicazioni di cui alle seguenti lettere a) e b) nonché agli articoli fabbricati nell'ambito dei settori di cui alla seguente lettera b):

a) le attrezzature e macchine per la produzione di:

— carta e cartone [8419 32] [8439] [8441], prodotti tessili e abbigliamento [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452];

b) le attrezzature e macchine per la produzione di:

— apparecchiature di movimentazione industriale [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431],

— veicoli stradali e agricoli [capitolo 87],

— materiale rotabile [capitolo 86],

— navi [capitolo 89].

7. Tuttavia le restrizioni di cui ai paragrafi 5 e 6 non si applicano:

— agli articoli e ai loro componenti impiegati nei settori aeronautico, aerospaziale, minerario, «offshore» e nucleare le cui applicazioni implicano un elevato grado di sicurezza, nonché agli organi di sicurezza nei veicoli stradali e agricoli, nel materiale rotabile e nelle imbarcazioni,

— ai contatti elettrici, qualunque sia il settore di impiego a salvaguardia dell'affidabilità dell'apparecchiatura su cui sono installati.

► **M13**

8. È vietato l'uso nelle leghe per brasatura in tenore pari o superiore allo 0,01 % in peso.

È vietata l'immissione sul mercato di leghe per brasatura il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso.

S'intende per brasatura un procedimento di giunzione realizzato con l'ausilio di leghe, a temperature superiori a 450 °C.

9. In via derogatoria, il punto 8 non si applica alle leghe per brasatura utilizzate in applicazioni militari e aerospaziali e alle leghe per brasatura utilizzate per motivi di sicurezza.

10. Sono vietati l'uso o l'immissione sul mercato se il tenore è pari o

superiore allo 0,01 % in peso del metallo in:

- i) monili di metallo e altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di gioielleria;
- ii) parti di metallo di articoli di gioielleria e di bigiotteria e accessori per capelli, compresi:
 - braccialetti, collane e anelli
 - gioielli per piercing,
 - orologi da polso e cinturini,
 - spille e gemelli per polsini.

[▶ C6](#)

11. In via derogatoria, il punto 10 non si applica agli articoli immessi sul mercato prima del 10 dicembre 2011 e agli articoli di gioielleria di oltre 50 anni al 10 dicembre 2011.



24. Monometiltetraclorodifenilmetano

Nome commerciale: Ugilec 141

N. CAS 76253-60-6

1. È vietata l'immissione sul mercato o l'uso come sostanza o in miscela.

È vietata l'immissione sul mercato degli articoli che contengono tale sostanza.

2. A titolo di deroga, il punto 1 non si applica:

- a) agli impianti e macchinari già in servizio alla data del 18 giugno 1994, sino a quando l'impianto o il macchinario sono messi in disuso;
- b) alla manutenzione di impianti o macchinari già in uso in uno Stato membro alla data del 18 giugno 1994.

Ai fini della lettera a), gli Stati membri possono tuttavia, per motivi inerenti alla protezione della salute e dell'ambiente, vietare nel proprio territorio l'uso di tali impianti o macchinari prima della loro eliminazione.

25. Monometildiclorodifenilmetano

Nome commerciale: Ugilec 121

Ugilec 21

È vietata l'immissione sul mercato o l'uso come sostanza o in miscela.

È vietata l'immissione sul mercato degli articoli che contengono tale sostanza.

26. Monometil-dibromodifenilmetano
bromobenzilbromotoluene,
miscela di isomeri

Nome commerciale: DBBT

È vietata l'immissione sul mercato o l'uso come sostanza o in miscela.

È vietata l'immissione sul mercato degli articoli che contengono tale sostanza.

<p>N. CAS 99688-47-8</p>	
<p>27. Nickel</p> <p>N. CAS 7440-02-0</p> <p>N. CE 231-111-4 e suoi composti</p>	<p>1. Non è consentito l'uso:</p> <p>a) in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nickel da tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 µg/cm² per settimana (limite di migrazione);</p> <p>b) in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> — orecchini, — collane, bracciali e catenelle, cavigliere, anelli, — casse di orologi da polso, cinturini per orologi e chiusure di orologi, — bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti, <p>se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5 µg/cm²/settimana;</p> <p>c) negli articoli di cui alla lettera b) se hanno un rivestimento senza nickel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di tali articoli che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi 0,5 µg/cm²/settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale dell'articolo.</p> <p>2. Gli articoli che sono oggetto del paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato se non sono conformi alle prescrizioni di tale paragrafo.</p> <p>3. Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono utilizzate come metodi di prova per dimostrare la conformità degli articoli ai paragrafi 1 e 2.</p>
<p>28. Sostanze elencate nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come cancerogene di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o cancerogene di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> — cancerogene di categoria 1A (tabella 3.1)/cancerogene di categoria 1 (tabella 3.2) elencate nell'appendice 1, — cancerogene di categoria 1B (tabella 3.1)/cancerogene di 	<p>Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 28 a 30 si applicano le norme seguenti.</p> <p>1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — come sostanze, — come componenti di altre sostanze, o — nelle miscele, <p>per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:</p> <ul style="list-style-type: none"> — al pertinente limite di concentrazione specifico indicato

categoria 2 (tabella 3.2) elencate nell'appendice 2.

29. Sostanze elencate nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come mutagene sulle cellule germinali di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o mutagene di categoria 1 o 2 (tabella 3.2), riportate come segue:

— mutagene di categoria 1A (tabella 3.1)/mutagene di categoria 1 (tabella 3.2) elencate nell'appendice 3,

— mutagene di categoria 1B (tabella 3.1)/mutagene di categoria 2 (tabella 3.2) elencate nell'appendice 4.

30. Sostanze elencate nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2 (tabella 3.2), riportate come segue:

— tossiche per la riproduzione di categoria 1A con effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo (tabella 3.1) o tossiche per la riproduzione di categoria 1 con R60 (Può ridurre la fertilità) o R61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati) (tabella 3.2) elencate nell'appendice 5,

— tossiche per la riproduzione di categoria 1B con effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo (tabella 3.1) o tossiche per la riproduzione di categoria 2 con R60 (Può ridurre la fertilità) o R61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati) (tabella 3.2) elencate nell'appendice 6.

31.

nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o

► **M19**

— alla pertinente concentrazione specificata nella direttiva 1999/45/CE, qualora nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 non sia indicato nessun limite di concentrazione specifico.



Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:

«Uso ristretto agli utilizzatori professionali».

2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:

a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE;

b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE;

c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali:

— ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE,

— agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,

— ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido);

d) ai colori per artisti di cui alla direttiva 1999/45/CE;

► **M14**

e) alle sostanze elencate nell'appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati nell'appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell'appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica fino a tale data.



1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate per il

<p>a) Creosoto; olio di lavaggio</p> <p>N. CAS 8001-58-9</p> <p>N. CE 232-287-5</p>	<p>trattamento del legno. Inoltre, il legno che ha subito tale trattamento non può essere immesso sul mercato.</p> <p>2. In deroga al paragrafo 1:</p>
<p>b) Olio di creosoto; olio di lavaggio</p> <p>N. CAS 61789-28-4</p> <p>N. CE 263-047-8</p>	<p>a) le sostanze e le miscele possono essere utilizzate per il trattamento del legno in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali, cui si applica la legislazione comunitaria sulla protezione dei lavoratori, per nuovi trattamenti in situ solo se contengono:</p> <p>i) una concentrazione di benzo(a)pirene inferiore a 50 mg/kg (0,005 % in peso); e</p>
<p>c) Distillati (catrame di carbone), olii di naftalene; olio naftalenico</p> <p>N. CAS 84650-04-4</p> <p>N. CE 283-484-8</p>	<p>ii) una concentrazione di fenoli estraibili con acqua inferiore al 3 % in peso.</p> <p>Tali sostanze e miscele per l'uso del trattamento del legno in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali:</p>
<p>d) Olio di creosoto, frazione di acenaftene; olio di lavaggio</p> <p>N. CAS 90640-84-9</p> <p>N. CE 292-605-3</p>	<p>— possono essere immesse sul mercato soltanto in imballaggi con una capacità pari o superiore a 20 litri,</p> <p>— non possono essere vendute ai consumatori.</p>
<p>e) Distillati (catrame di carbone) di testa; olio di antracene II</p> <p>N. CAS 65996-91-0</p> <p>N. CE 266-026-1</p>	<p>Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:</p> <p>«Unicamente per uso in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali»;</p>
<p>f) Olio di antracene</p> <p>N. CAS 90640-80-5</p> <p>N. CE 292-602-7</p>	<p>b) il legno trattato in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali in conformità della lettera a) che è immesso sul mercato per la prima volta o trattato nuovamente in situ, può essere impiegato solo per usi professionali e industriali, ad esempio opere ferroviarie, linee di telecomunicazione e di trasporto di energia elettrica, staccionate, usi agricoli (pali per il sostegno di alberi, ecc.), porti o vie fluviali;</p>
<p>g) Acidi di catrame, carbone, greggio; fenoli grezzi</p> <p>N. CAS 65996-85-2</p> <p>N. CE 266-019-3</p>	<p>c) il divieto di immissione sul mercato previsto dal paragrafo 1 non si applica al legno che è stato trattato con le sostanze elencate alla voce 31, lettere da a) a i), prima del 31 dicembre 2002 e che è immesso sul mercato dei prodotti usati.</p>
<p>h) Creosoto del legno</p> <p>N. CAS 8021-39-4</p> <p>N. CE 232-419-1</p>	<p>3. Il legno trattato di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), non può essere utilizzato:</p> <p>— all'interno di edifici, indipendentemente dalla loro destinazione,</p>
<p>i) Olio di catrame a bassa temperatura, estratti alcalini;</p>	<p>— per giocattoli,</p>

<p>residui di estrazione (carbone), residui alcalini di catrame di carbone a bassa temperatura</p> <p>N. CAS 122384-78-5</p> <p>N. CE 310-191-5</p>	<p>— in campi da gioco,</p> <p>— in parchi, giardini, e altri luoghi di pubblica ricreazione all'aria aperta in cui vi è un rischio di frequenti contatti con la pelle,</p> <p>— per la fabbricazione di mobili da giardino quali tavoli da picnic,</p> <p>— per la fabbricazione, l'uso e qualsiasi nuovo trattamento di:</p> <p>—</p> <p>— contenitori destinati a colture agricole,</p> <p>— imballaggi che possano entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all'alimentazione umana e/o animale,</p> <p>— altri materiali che possono contaminare gli articoli sopracitati.</p>
<p>32. Cloroformio</p> <p>N. CAS 67-66-3</p> <p>N. CE 200-663-8</p> <p>34. 1,1,2-tricloroetano</p> <p>N. CAS 79-00-5</p> <p>N. CE 201-166-9</p> <p>35. 1,1,2,2-tetracloroetano</p> <p>N. CAS 79-34-5</p> <p>N. CE 201-197-8</p> <p>36. 1,1,1,2-tetracloroetano</p> <p>N. CAS 630-20-6</p> <p>37. Pentacloroetano</p> <p>N. CAS 76-01-7</p> <p>N. CAS 76-01-7</p> <p>38. 1,1-dicloroetilene</p> <p>N. CAS 75-35-4</p> <p>N. CE 200-864-0</p>	<p>Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 32 a 38 si applicano le norme seguenti.</p> <p>1. L'immissione sul mercato, o l'uso, non sono ammessi:</p> <p>— come sostanze,</p> <p>— come componenti di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso,</p> <p>qualora le sostanze o le miscele siano destinate alla vendita al pubblico e/o ad applicazioni diffusive quali la pulizia di superfici o tessuti.</p> <p>2. Senza pregiudizio per l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele che le contengono in concentrazioni uguali o superiori allo 0,1 % rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:</p> <p>«Unicamente per uso in impianti industriali».</p> <p>A titolo di deroga, tale disposizione non si applica:</p> <p>a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 2001/82/CE e dalla direttiva 2001/83/CE;</p> <p>b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE.</p>
<p>► M3</p>	<p>1. È vietato l'uso come sostanze o miscele in aerosol immessi sul</p>

<p>40. Sostanze classificate come gas infiammabili di categoria 1 o 2, liquidi infiammabili di categoria 1, 2 o 3, solidi infiammabili di categoria 1 o 2, sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sprigionano gas infiammabili di categoria 1, 2 o 3, liquidi piroforici di categoria 1 o solidi piroforici di categoria 1, anche se non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.</p> <p>◀</p>	<p>mercato per il grande pubblico a scopi di scherzo o di decorazione, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> — lustrini metallici per decorazione, utilizzati principalmente nelle decorazioni, — neve e ghiaccio artificiale, — simulatori di rumori intestinali, — stelle filanti prodotte con generatori di aerosol, — imitazione di escrementi, — sirene per feste, — schiume e fiocchi per uso decorativo, — ragnatele artificiali, — bombette puzzolenti. <p>2. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio delle bombolette aerosol summenzionate rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:</p> <p>«Uso riservato agli utilizzatori professionali».</p> <p>3. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non sono applicabili agli aerosol di cui all'articolo 8, paragrafo 1 bis, della direttiva 75/324/CEE del Consiglio (2).</p> <p>4. Gli aerosol di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle condizioni previste.</p>
<p>41. Esacloroetano</p> <p>N. CAS 67-72-1</p> <p>N. CE 200-666-4</p>	<p>Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso come sostanze o in miscele destinate a essere impiegate nella produzione o nella lavorazione di metalli non ferrosi.</p>
<p>▼M19</p>	
<p>▼M5</p>	
<p>43. Coloranti azoici</p>	<p>1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell'appendice 8 in concentrazioni rivelabili, cioè superiori a 30 mg/kg (0,003 % in peso) negli articoli o nelle parti colorate degli stessi, secondo i metodi di prova riportati nell'appendice 10, non vanno utilizzati in articoli tessili e di cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, quali ad esempio:</p>

— capi d'abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, capelli posticci, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo,

— calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, copriesedie, borse portate attorno al collo,

— giocattoli tessili o in cuoio o comportanti parti tessili o di cuoio,

— filati e tessuti destinati al consumatore finale.

2. Inoltre, gli articoli tessili e in cuoio di cui al paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute.
3. I coloranti azoici elencati nell'appendice 9, «lista dei coloranti azoici» non possono essere immessi sul mercato o utilizzati per la colorazione di articoli tessili e in cuoio come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.

[▼M9](#) _____

[▼M5](#)

45. Difeniletere, ottabromo derivato



1. L'immissione sul mercato o l'uso non sono ammessi:
 - come sostanze,
 - come componenti di altre sostanze o in miscele in una concentrazione superiore allo 0,1 % in peso.
2. Non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso come di ritardante di fiamma, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.
3. A titolo di deroga, il punto 2 non si applica:
 - agli articoli che erano in uso nella Comunità prima del 15 agosto 2004,
 - alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE.

46.

a) Nonilfenolo




N. CAS 25154-52-3

N. CE 246-672-0

Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze o miscele con concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso per i seguenti scopi:

1. pulizie industriali e civili, tranne:
 - sistemi di lavaggio a secco chiusi e controllati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito,
 - sistemi di lavaggio a trattamento speciale in cui il liquido di

b) Nonilfenoli etossilati



lavaggio viene riciclato o incenerito;

2. pulizie domestiche;
3. trattamento tessile e di pellame, tranne:
 - trattamento senza rilascio in acque di scarico,
 - sistemi con trattamento speciale in cui l'acqua di lavorazione viene pretrattata per eliminare completamente le frazioni organiche prima del rilascio nelle acque di scarico biologiche (sgrassatura di pelli ovine);
4. emulsionante in soluzioni agricole per capezzoli;
5. lavorazione dei metalli, tranne:
 - impieghi in sistemi chiusi controllati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito;
6. industria della pasta di carta e della carta;
7. prodotti cosmetici;
8. altri prodotti per la cura personale, tranne:
 - spermicidi;
9. coformulanti nei pesticidi e nei biocidi. Tuttavia, le presenti restrizioni lasciano impregiudicata fino alla loro scadenza la validità delle autorizzazioni nazionali relative ad antiparassitari o biocidi contenenti nonilfenoli etossilati come coformulante, che siano state rilasciate prima del 17 luglio 2003.

47. Composti del cromo VI

1. Il cemento e le miscele contenenti cemento non possono essere immessi sul mercato o utilizzati se contengono, una volta mescolati con acqua, oltre 2 mg/kg (0,0002 %) di cromo VI idrosolubile sul peso totale secco del cemento.
2. Qualora si impieghino agenti riducenti, ferma restando l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio del cemento o delle miscele contenenti cemento rechi informazioni visibili, leggibili e indelebili riguardanti la data di confezionamento, così come le condizioni di conservazione e il periodo di conservazione adeguati a mantenere attivo l'agente riducente e a mantenere il contenuto in cromo VI solubile al di sotto del limite indicato al paragrafo 1.
3. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non si applicano all'immissione sul mercato e all'uso di prodotti fabbricati mediante processi controllati chiusi e interamente automatizzati, in cui il cemento e le miscele contenenti cemento sono manipolati unicamente da macchinari e nei quali non esiste

	<p>alcuna possibilità di contatto con la pelle.</p> <p>► M19</p> <p>4. La norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) per le prove relative al tenore di cromo VI idrosolubile nel cemento e nelle miscele contenenti cemento è utilizzata come metodo di prova per dimostrare la conformità con il paragrafo 1.</p> <p>◀</p>
<p>48. Toluene</p> <p>N. CAS 108-88-3</p> <p>N. CE 203-625-9</p>	<p>Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso come sostanza o in miscele in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso se la sostanza o la miscela sono usate in adesivi o vernici spray destinati alla vendita al pubblico.</p>
<p>49. Triclorobenzene</p> <p>N. CAS 120-82-1</p> <p>N. CE 204-428-0</p>	<p>Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso come sostanza o in miscele in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso per qualunque impiego, eccetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> — come prodotto intermedio di sintesi, o — come solvente di processo in applicazioni chimiche chiuse per reazioni di clorinazione, o — nella fabbricazione dell'1,3,5-triammino-2,4,6-trinitrobenzene (TATB).
<p>50. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)</p> <p>a) Benzo[a]pirene (BaP)</p> <p>N. CAS 50-32-8</p> <p>b) Benzo[e]pirene (BeP)</p> <p>N. CAS 192-97-2</p> <p>c) Benzo[a]antracene (BaA)</p> <p>N. CAS 56-55-3</p> <p>d) Crisene (CHR)</p> <p>N. CAS 218-01-9</p> <p>e) Benzo[b]fluorantene (BbFA)</p> <p>N. CAS 205-99-2</p> <p>f) Benzo[j]fluorantene (BjFA)</p> <p>N. CAS 205-82-3</p>	<p>1. A decorrere dal 1o gennaio 2010, non possono essere immessi sul mercato o utilizzati per la produzione di pneumatici o parti di pneumatici gli olii diluenti aventi un contenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> — di BaP superiore a 1 mg/kg (0,0001 % in peso), o — un contenuto complessivo di tutti gli IPA elencati superiore a 10 mg/kg (0,001 % in peso). <p>Si ritiene che tali limiti siano rispettati se l'estratto di policiclici aromatici (PCA) è inferiore al 3 % in peso, secondo la norma dell'Institute of Petroleum IP346: 1998 (Determinazione dei PCA negli olii lubrificanti di base inutilizzati e nelle frazioni di petrolio prive di asfaltene — estrazione di dimetile solfossido), purché il rispetto dei valori limite di BaP e degli elencati IPA, nonché la correlazione dei valori misurati con l'estratto PCA, siano controllati dal fabbricante o dall'importatore ogni sei mesi o dopo ogni cambio operativo di rilievo, optando per il più prossimo.</p> <p>2. Inoltre, non possono essere immessi sul mercato pneumatici e battistrada per rigenerazione fabbricati dopo il 1o gennaio 2010 se contengono oli diluenti in quantitativi superiore ai limiti fissati nel paragrafo 1.</p> <p>Tali limiti sono considerati rispettati se i composti di gomma vulcanizzata non superano il limite dello 0,35 % di HBay come</p>

<p>g) Benzo[k]fluorantene (BkFA) N. CAS 207-08-9</p> <p>h) Dibenzo[a,h]antracene (DBAhA) N. CAS 53-70-3</p>	<p>misurato e calcolato con il metodo ISO 21461 (gomma vulcanizzata — determinazione dell'aromaticità degli olii nei composti di gomma vulcanizzata).</p> <p>3. In deroga a quanto sopra stabilito, le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano agli pneumatici rigenerati se il loro battistrada non contiene oli diluenti che superano i limiti di cui al paragrafo 1.</p> <p>4. Ai fini della presente voce, per «pneumatici» si intendono i pneumatici di veicoli contemplati nelle seguenti direttive:</p> <p>— direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4),</p> <p>— direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli (5), e</p> <p>— direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (6).</p>
<p>51. I seguenti ftalati (o altri numeri CAS e CE che coprono la sostanza):</p> <p>a) ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) N. CAS 117-81-7 N. CE 204-211-0</p> <p>b) Dibutilftalato (DBP) N. CAS 84-74-2 N. CE 201-557-4</p> <p>c) Benzilbutilftalato (BBP) N. CAS 85-68-7 N. CE 201-622-7</p>	<p>1. Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato, nei giocattoli e negli articoli di puericoltura.</p> <p>2. I giocattoli e gli articoli di puericoltura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato.</p> <p>3. La Commissione riesamina, entro il 16 gennaio 2010, le misure previste relativamente alla presente voce, alla luce di nuove informazioni scientifiche riguardanti tali sostanze e i loro sostituti e, se del caso, dette misure sono modificate di conseguenza.</p> <p>4. Ai fini della presente voce, per «articoli di puericoltura» si intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l'igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini.</p>
<p>52. I seguenti ftalati (o altri numeri CAS e CE che coprono la sostanza):</p> <p>a) Diisonilftalato (DINP)</p>	<p>1. Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato nei giocattoli e negli articoli di puericoltura che possono essere messi in bocca dai bambini.</p> <p>2. I giocattoli e gli articoli di puericoltura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale</p>

<p>N. CAS 28553-12-0 e 68515-48-0</p> <p>N. CE 249-079-5 e 271-090-9</p> <p>b) Diisodeciltalato (DIDP)</p> <p>N. CAS 26761-40-0 e 68515-49-1</p> <p>N. CE 247-977-1 e 271-091-4</p> <p>c) Ftalato di diottile (DNOP)</p> <p>N. CAS 117-84-0</p> <p>N. CE 204-214-7</p>	<p>plastificato non possono essere immessi sul mercato.</p> <p>3. La Commissione riesamina, entro il 16 gennaio 2010, le misure previste relativamente alla presente voce, alla luce di nuove informazioni scientifiche riguardanti tali sostanze e i loro sostituti e, se del caso, dette misure sono modificate di conseguenza.</p> <p>4. Ai fini della presente voce, per «articoli di puericoltura» si intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l'igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini.</p>
--	---

▼M9 _____

▼M5

<p>54. 2-(2-metossietossi)etanolo (DEGME)</p> <p>N. CAS 111-77-3</p> <p>N. CE 203-906-6</p>	<p>Non può essere immesso sul mercato dopo il 27 giugno 2010, per la vendita al pubblico, come componente di vernici, prodotti svernicianti, detersivi, emulsioni autolucidanti e sigillanti per pavimenti in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso.</p>
<p>55. 2-(2-butossietossi)etanolo (DEGBE)</p> <p>N. CAS 112-34-5</p> <p>N. CE 203-961-6</p>	<p>1. Non può essere immesso sul mercato per la prima volta dopo il 27 giugno 2010, per la vendita al pubblico, come componente di vernici spray o di detersivi spray in generatori di aerosol in concentrazioni pari o superiori al 3 % in peso.</p> <p>2. Le vernici spray e i detersivi spray in generatori di aerosol contenenti DEGBE e non conformi al paragrafo 1 non sono immessi sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 27 dicembre 2010.</p> <p>3. Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio delle vernici diverse dalle vernici spray contenenti DEGBE in concentrazioni pari o superiori al 3 % in peso immesse sul mercato per la vendita al pubblico rechi entro il 27 dicembre 2010 in maniera visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura:</p> <p>«Non utilizzare in dispositivi di verniciatura spray».</p>
<p>►M19</p> <p>56. Diisocianato di metilendifenile (MDI)</p> <p>N. CAS 26447-40-5</p>	<p>1. Non può essere immesso sul mercato dopo il 27 dicembre 2010, come componente di miscele in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso di MDI per la vendita al pubblico, a meno che i fornitori non garantiscano prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio:</p> <p>a) contenga guanti protettivi conformi alle prescrizioni della direttiva</p>

<p>N. CE 247-714-0</p> <p>compresi i seguenti isomeri b) specifici:</p> <p>a) Diisocianato di 4,4'-metilendifenile:</p> <p>N. CAS 101-68-8</p> <p>N. CE 202-966-0</p> <p>b) Diisocianato di 2,4'-metilendifenile:</p> <p>N. CAS 5873-54-1</p> <p>N. CE 227-534-9</p> <p>c) Diisocianato di 2,2'-metilendifenile:</p> <p>N. CAS 2536-05-2</p> <p>N. EC 219-799-4</p> <p>◀</p>	<p>89/686/CEE del Consiglio (9);</p> <p>rechi in maniera visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura, e fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele:</p> <p>«— L'uso di questo prodotto può provocare reazioni allergiche nei soggetti già sensibilizzati ai diisocianati.</p> <p>— I soggetti affetti da asma, eczema o problemi della pelle dovrebbero evitare il contatto, incluso il contatto cutaneo, con questo prodotto.</p> <p>— Questo prodotto non dovrebbe essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione, a meno che non venga utilizzata una maschera protettiva con un idoneo filtro antigas (ad esempio di tipo A1 conforme alla norma EN 14387).»</p> <p>2. A titolo di deroga, il paragrafo 1, lettera a), non si applica agli adesivi termofusibili.</p>
<p>57. Cicloesano</p> <p>N. CAS 110-82-7</p> <p>N. CE 203-806-2</p>	<p>1. Non può essere immesso sul mercato per la prima volta dopo il 27 giugno 2010, per la vendita al pubblico, come componente di adesivi di contatto a base di neoprene in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso in confezioni superiori a 350 g.</p> <p>2. Gli adesivi di contatto a base di neoprene contenenti cicloesano e non conformi al paragrafo 1 non sono immessi sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 27 dicembre 2010.</p> <p>3. Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio degli adesivi di contatto a base di neoprene contenenti cicloesano in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso, immessi sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 27 dicembre 2010 rechi in maniera visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura:</p> <p>«— Questo prodotto non deve essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione.</p> <p>— Questo prodotto non deve essere utilizzato per la posa di moquette.»</p>
<p>58. Nitrato di ammonio</p>	<p>1. Non può essere immesso sul mercato per la prima volta dopo il 27 giugno 2010, come sostanza o in miscele contenenti più del 28 % in peso di azoto in relazione al nitrato di ammonio, per l'impiego</p>

N. CAS 6484-52-2

N. CE 229-347-8

come concime solido, semplice o composto, salvo che tale concime non ottemperi alle prescrizioni tecniche per i concimi a base di nitrato di ammonio ad alto titolo di azoto di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [\(10\)](#).

2. Non può essere immesso sul mercato dopo il 27 giugno 2010 come sostanza o in miscele contenenti il 16 % o più in peso di azoto in relazione al nitrato di ammonio, fatta eccezione per la fornitura:
- a) a utilizzatori a valle e distributori, incluse le persone fisiche o giuridiche che possiedono una licenza o un'autorizzazione conforme alla direttiva 93/15/CEE del Consiglio [\(11\)](#);
 - b) ad agricoltori per l'uso in attività agricole, a tempo pieno o a tempo parziale, e non necessariamente in relazione alle dimensioni della superficie del terreno.

Ai fini del presente paragrafo:

- i) per «agricoltore» si intende una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità a norma dell'articolo 299 del trattato e che esercita un'attività agricola;
 - ii) per «attività agricola» si intende la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio [\(12\)](#);
 - c) a persone fisiche o giuridiche impegnate in attività professionali quali l'orticoltura, le colture vegetali in serre, la manutenzione di parchi, giardini o campi sportivi, attività forestali o altre attività analoghe.
3. Tuttavia, per le restrizioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono, per motivi socio-economici e fino al 1o luglio 2014, applicare un limite fino al 20 % in peso di azoto in relazione al nitrato di ammonio per le sostanze e le miscele immesse sul mercato all'interno dei rispettivi territori. Essi ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

▼M6

59. Diclorometano

CAS 75-09-2

Numero CE: 200-838-9

1. Gli svernicianti contenenti diclorometano in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 %, in peso:

- a) non sono immessi per la prima volta sul mercato per essere venduti al pubblico o agli operatori professionali dopo il 6 dicembre 2010;

- b) non sono immessi sul mercato per essere venduti al pubblico o agli operatori professionali dopo il 6 dicembre 2011;
- c) non sono utilizzati da operatori professionali dopo il 6 giugno 2012.

Ai fini del presente punto si intende per:

- i) «operatore professionale»: qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi i lavoratori dipendenti e autonomi, che esegue lavori di sverniciatura nel corso della sua attività professionale al di fuori di un impianto industriale;
 - ii) «impianto industriale»: un impianto utilizzato per attività di sverniciatura.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare sul proprio territorio e per determinate attività l'impiego da parte di operatori professionali, aventi una preparazione specifica di svernicianti contenenti diclorometano e possono autorizzare l'immissione sul mercato di tali svernicianti per la vendita a detti operatori professionali.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga definiscono disposizioni adeguate per la protezione della salute e della sicurezza degli operatori professionali che utilizzano svernicianti contenenti diclorometano e ne informano la Commissione.

Tali disposizioni prescrivono tra l'altro che un operatore professionale sia in possesso di un certificato accettato dallo Stato membro in cui lo stesso soggetto opera, o fornisca altre prove documentali a tal fine, oppure sia approvato dallo Stato membro in questione, in modo da dimostrare preparazione e competenza specifiche ad utilizzare in condizioni di sicurezza svernicianti contenenti diclorometano.

La Commissione stila un elenco degli Stati membri che si sono avvalsi della deroga di cui al presente paragrafo e lo rende pubblico attraverso Internet.

3. Un operatore professionale che beneficia della deroga di cui al paragrafo 2 opera soltanto negli Stati membri che hanno fatto ricorso a tale deroga. La formazione di cui al paragrafo 2 comprende almeno gli aspetti seguenti:
- a) consapevolezza, valutazione e gestione dei rischi per la salute, comprese informazioni su sostituti esistenti o processi che, nelle loro condizioni di utilizzazione, sono meno pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
 - b) uso di un'aerazione adeguata;
 - c) uso di dispositivi di protezione individuale adeguati conformi alla direttiva 89/686/CEE.

I datori di lavoro e i lavoratori autonomi sostituiscono di preferenza il diclorometano con un agente o processo chimico che, nelle sue condizioni di utilizzazione, presenta rischi nulli o inferiori per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

L'operatore professionale applica tutte le misure di sicurezza pertinenti, compreso l'uso di dispositivi di protezione individuale.

4. Fatte salve altre norme comunitarie in materia di protezione dei lavoratori, gli svernicianti contenenti diclorometano in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 %, in peso, possono essere utilizzati in impianti industriali soltanto se sono soddisfatte almeno le condizioni seguenti:
 - a) efficace aerazione in tutte le zone di lavorazione, in particolare quelle per il trattamento a umido e l'essiccazione degli articoli sverniciati: aerazione locale per estrazione presso le vasche di sverniciatura, integrata da aerazione forzata in tali zone, al fine di ridurre al minimo l'esposizione e di ottemperare, ove tecnicamente possibile, ai pertinenti limiti di esposizione professionale;
 - b) messa in atto di misure volte a ridurre al minimo l'evaporazione dalle vasche di sverniciatura, comprendenti: coperchi per coprire le vasche di sverniciatura eccetto durante il carico e lo scarico; dispositivi adeguati di carico e scarico per le vasche di sverniciatura; e vasche di sverniciatura con acqua o acqua salata per rimuovere l'eccesso di solvente dopo lo scarico;
 - c) messa in atto di misure per la manipolazione in condizioni di sicurezza del diclorometano nelle vasche di sverniciatura, comprendenti: pompe e tubazioni per trasferire gli svernicianti nelle e dalle vasche di sverniciatura; e disposizioni adeguate per la pulizia delle vasche e la rimozione dei residui in condizioni di sicurezza;
 - d) messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale conformi alla direttiva 89/686/CEE, comprendenti: guanti protettivi adeguati, occhiali di sicurezza e indumenti protettivi; e adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie qualora non possa essere altrimenti conseguita l'osservanza dei pertinenti limiti di esposizione professionale;
 - e) messa a disposizione degli operatori di informazioni, istruzioni e formazione adeguate riguardo all'uso di tali dispositivi.
5. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie riguardanti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze e miscele pericolose, dal 6 dicembre 2011 gli svernicianti contenenti diclorometano in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 %, in peso, recano la seguente dicitura visibile, leggibile e indelebile:

«Solo per usi industriali e l'utilizzo da parte di operatori

professionali approvati in taluni Stati membri dell'Unione europea — verificare dove ne sia autorizzato l'uso.»

▼M12

60. Acrilammide

N. CAS 79-06-1

Non può essere immessa sul mercato o utilizzata come sostanza o componente di miscele in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso per applicazioni di consolidamento del suolo dopo il 5 novembre 2012.

▼M16

61. Dimetilfumarato (DMF)

n. CAS 624-49-7

EC 210-849-0

Non può essere utilizzato in articoli o loro parti in concentrazioni superiori a 0,1 mg/kg.

Non possono essere commercializzati articoli o loro parti contenenti DMF in concentrazioni superiori 0,1 mg/kg.

▼M18

63. Piombo

Numero CAS 7439-92-1

Numero CE 231-100-4

e suoi composti

1. Da non immettere sul mercato o usare in singole parti di articoli di gioielleria se la concentrazione di piombo (espressa in metallo) in tale parte è uguale o superiore a 0,05 % in peso.

2. Ai fini del paragrafo 1:

i) «articoli di gioielleria» comprende gli articoli di gioielleria e di bigiotteria e gli accessori per capelli, inclusi:

a) braccialetti, collane e anelli;

b) articoli di gioielleria per piercing;

c) orologi da polso e bracciali da uomo;

d) spille e gemelli per polsini;

ii) «singole parti» comprende i materiali che costituiscono l'articolo di gioielleria, nonché le singole componenti degli articoli di gioielleria.

3. Il paragrafo 1 si applica anche alle singole parti immesse sul mercato o utilizzate per la fabbricazione di articoli di gioielleria.

4. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:

a) al vetro cristallo quale definito all'allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio (14);

b) alle componenti interne di orologi, inaccessibili ai consumatori;

c) alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite [voce NC 7103, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87], eccetto quelle trattate con piombo o suoi composti o miscele contenenti

tali sostanze;

d) agli smalti, definiti come miscele vetrificabili risultanti dalla fusione, vetrificazione o sinterizzazione di minerali fusi ad una temperatura di almeno 500 °C.

5. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica agli articoli di gioielleria immessi sul mercato per la prima volta prima del 9 ottobre 2013 e agli articoli di gioielleria fabbricati prima del 10 dicembre 1961.

6. Entro il 9 ottobre 2017, la Commissione effettua una nuova valutazione della presente voce, alla luce delle nuove informazioni scientifiche, compresa la disponibilità di alternative e la migrazione del piombo dagli articoli di cui al paragrafo 1 e, se opportuno, modifica la presente voce di conseguenza.

(*) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 42.

(**) GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.

(***) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

(****) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(*****) GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.

(*****) GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1.

(*****) GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

(*****) GU L 104 del 8.4.2004, pag. 1.

(*****) GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.

(*****) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

(*****) GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.

(*****) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(*****) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

(*****) GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36.

A queste restrizioni bisogna aggiungere:

- Regolamento 847/2012 che riguarda le restrizioni del mercurio
- Regolamento 848/2012 che riguarda le restrizioni dei composti del fenilmercurio (che diventa il punto 62 del precedente elenco)